

□ **Interpellanza n. 38**

presentata in data 17 aprile 2012

a iniziativa del Consigliere Marangoni

“Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 'funzionario geologo', indetto con D.P.G.R. n. 229 del 2 novembre 1992”

Il sottoscritto Consigliere Enzo Marangoni,

Premesso:

che la Regione Marche con D.P.G.R. n. 229 del 2 novembre 1992 aveva bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n° 1 posto di “funzionario geologo”;

che successivamente l'Amministrazione Regionale con le deliberazioni n. 2730 del 3 novembre 1999 e n. 3090 del 6 dicembre 1999, provvedeva alla nomina della commissione esaminatrice;

che al termine del procedimento concorsuale con deliberazione della Giunta Regionale n. 1119 del 6 giugno 2000, è stata approvata la graduatoria di merito, composta da cinque candidati idonei, e che contestualmente si è provveduto anche alla nomina del candidato vincitore;

Considerato:

che contro il concorso venne presentato ricorso al TAR Marche e, successivamente, a seguito del giudizio di non accoglibilità dello stesso, la sentenza venne impugnata presso il Consiglio di Stato;

che in tale sede, il ricorso è stato accolto invalidando, con ciò, la decisione del TAR Marche, riformandone la sentenza con l'annullamento di tutti gli atti del concorso in oggetto ed obbligando la Regione Marche ad indire un nuovo bando;

che dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato, si evince chiaramente che il vincitore del suddetto concorso non aveva i requisiti richiesti per essere ammesso a parteciparvi;

che l'Amministrazione regionale, a suo tempo, non aveva provveduto a verificare se effettivamente il candidato era o meno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e che tale doveroso controllo non è stato effettuato nemmeno prima della definitiva nomina in ruolo del candidato risultato vincitore;

che inoltre, come emerge dalla vicenda, è stato immesso nel ruolo dirigenziale un candidato (vincitore di concorso) che ha dichiarato, sotto la sua personale responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti, quando in realtà, giusta la soprarichiamata sentenza, ciò non corrispondeva al vero;

che proprio il non possesso dei requisiti richiesti è l'aspetto più significativo che caratterizza la decisione alla base della dichiarazione di annullamento del concorso e degli atti ad esso collegati pronunciata dal Consiglio di Stato;

che al suddetto candidato, con Decreto n. 2/DPS del 3 febbraio 2012 è stato attribuito l'incarico di responsabilità dell'alta professionalità “Attività generali di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche” istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la Protezione Civile, riconoscendo al medesimo come titoli, ai fini delle esperienze professionali maturate, anche quelli conseguiti nel periodo in cui l'interessato ha ricoperto il ruolo dirigenziale: ruolo e mansioni che, sulla base delle decisioni del Consiglio di Stato e della vigente normativa in materia, risultano nulle sia ai fini amministrativi che giuridici;

INTERPELLA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:

- 1) le ragioni per cui la Amministrazione Regionale non abbia esercitato il potere di autotutela verificando a tempo debito la rispondenza dei requisiti del candidato con quelli richiesti dal bando emanato dalla stessa Amministrazione;
- 2) le motivazioni per cui al suddetto candidato è stato attribuito l'incarico di responsabilità dell'alta professionalità “Attività generali di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche”;

- 3) quali provvedimenti la Giunta Regionale vorrà assumere per rimuovere le ingiustizie precedentemente evidenziate e come intenda procedere per sanare la carenza organizzativa determinatasi a seguito dell'annullamento del concorso di cui trattasi;
- 4) quali misure intende adottare verso il dipendente colpevole di dichiarazioni mendaci che hanno causato un evidente ingente danno organizzativo ed economico all'Ente.